



Ministero della Giustizia

*Istituto Giannina Gaslini*



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Giannina Gaslini"

CONVENZIONE TRA

TRIBUNALE DI GENOVA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "GIANNINA GASLINI"

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI GENOVA SAVONA IMPERIA

Il Tribunale di GENOVA C.F. 80044550103 che interviene nel presente atto nella persona del Presidente, dottor Claudio Viazzi

L'Istituto G. Gaslini di Genova, C.F. 00577500101 che interviene nel presente atto nella persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante dott. Pietro Pongiglione

L' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia (UEPE) C.F. 80151210103 che interviene nel presente atto nella persona del direttore dott.ssa Bianca Berio

**PREMESSO CHE:**

- \* gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- \* l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- \* l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, "nei procedimenti per reati puniti con la sola

*pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale. L'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108";*

◦ articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il *decr.leg.vo 274 del 2000*;

◦ l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

◦ l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

◦ Il Regolamento emanato dal Ministro della Giustizia in data 9 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell'ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'inserimento contemporaneamente di massimo n. 3 persone per ciascuna tipologia di attività come specificata al seguente art. 2, per un totale di n. 9 persone contemporaneamente presenti in Istituto, beneficiarie dell'istituto giuridico della sospensione del processo con messa alla prova (MAP) in percorsi di Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) ex art. 186 c.p., quale prestazione non retribuita a favore della collettività presso l'U.O.C. Gestione Risorse e Servizi Logistici o presso al U.O.S.D. Servizi Sanitari e Amministrativi dell'Istituto G. Gaslini di Genova secondo tempi e cadenze indicate in ciascun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

## Articolo 2 Attività da svolgere

1. Per i fini di cui alla presente convenzione l'Istituto G. Gaslini si impegna ad accogliere persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.

2. L'Istituto G. Gaslini individua le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato/ imputato:

- 1) supporto all'attività della squadra carrellisti per la movimentazione di materiale vario ed in particolare tecnico/economale;
- 2) supporto presso il padiglione 20 "Ospedale di Giorno" o altri padiglioni per fornire indicazioni sull'utilizzo di casse automatiche servizi analoghi, informazioni al pubblico, accompagnamento e/o accoglienza;
- 3) attività di segreteria;

## Articolo 3 Presentazione e valutazione delle richieste

1. L'UEPE segnala all'Istituto G. Gaslini la persona richiedente il programma di trattamento per la messa alla prova valutata la situazione personale professionale del richiedente in relazione alla disponibilità dell'ente.

2. L'Istituto G. Gaslini valuta la richiesta attraverso un preventivo colloquio e secondo le concrete possibilità di inserimento presso le proprie strutture e rilascia dichiarazione di disponibilità.

3. In caso di decisione favorevole del Tribunale si impegna ad inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nell'ordinanza / provvedimento del Giudice.

## Art 4 Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità- impegni tra le parti

1. L'Istituto si impegna a:

- mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività stabilita ed a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
- nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti la modalità di esecuzione dei lavori, che predispose la relazione che documenta l'attività prestata dal soggetto;
- documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
- comunicare via mail all'Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

2. L'UEPE di Genova Savona Imperia si impegna a:

- comunicare all'Istituto G. Gaslini il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
- verificare tramite il funzionario incaricato la svolgimento del lavoro di pubblica utilità

per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

- assicurare la collaborazione con l'Istituto G. Gaslini per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso.

3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

#### **Articolo 5**

##### **Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione**

1. L'Istituto G. Gaslini si impegna a:

- provvedere alla copertura dei rischi per infortunio sul lavoro attraverso la stipula di polizza assicurativa INAIL ed assicurazione per responsabilità civile verso terzi attraverso il fondo regionale di cui alla Legge Regionale n. 28/2011;
- garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.

2. E' fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto G. Gaslini per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.

3. E' fatto divieto al all'Istituto ospitante di corrispondere agli indagati/imputati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

#### **Articolo 6**

##### **Durata e decorrenza della convenzione**

1. La presente convenzione avrà durata di 2 anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una della parti contraenti.

2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

#### **Articolo 7**

##### **Trattamento dati**

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 8**

##### **Norma di rinvio/Registrazione**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.

3. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Genova, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Genova, 5.2.2016

Per il Tribunale di Genova

Presidente,  
dottor Claudio Viazzi

Genova, 05/02/2016

Per l'Istituto G. Gaslini

Il Presidente  
dottor Pietro Pongiglione

Genova, - 5 FEB. 2016

Per l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia

Il direttore  
dott.ssa Bianca Berio

*Bianca Berio*

Visto per rinnovo tacito

Genova, 20 DIC 2016

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Enrico S. Ravera

*Enrico S. Ravera*

Visto per rinnovo tacito

Genova, 28.1.21

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Enrico S. Ravera

*Enrico S. Ravera*